

Bruxelles, 9 luglio 2026
(OR. en)

11679/26

VETER 116
AGRILEG 184
SAN 576
DENLEG 71
PHYTOSAN 68
SEMENCES 54

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 351 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 351 final.

All.: COM(2026) 351 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2026
COM(2026) 351 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2017/625¹ è l'atto di base che disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alle norme dell'UE relative alla filiera agroalimentare, anche quando tali norme si applicano ad animali e merci che entrano nell'UE da paesi terzi. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, secondo il quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tali deleghe di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni. La prima relazione è stata presentata il 9 luglio 2021².

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1. CONFERIMENTI DI POTERI UTILIZZATI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

² Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali") (COM(2021) 383 final), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0383>.

Durante il periodo di riferimento³ la Commissione ha esercitato i poteri delegati adottando gli atti delegati riportati di seguito⁴.

- Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley⁵, entrato in vigore il 27 dicembre 2021 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2021/2089 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati⁶, entrato in vigore il 20 dicembre 2021 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi⁷, entrato in vigore il 6 gennaio 2022 e diventato applicabile il 15 dicembre 2022.
- Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione⁸, entrato in vigore il 30 dicembre 2021 e diventato applicabile il 1° gennaio 2022.
- Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione⁹, entrato in vigore il 15 maggio 2022 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme

³ Poiché la data limite per l'inclusione nella prima relazione era il 15 giugno 2021, il periodo oggetto della presente relazione è compreso tra il 16 giugno 2021 e il 15 giugno 2026.

⁴ Gli atti delegati sono elencati in ordine cronologico di adozione.

⁵ GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2156/oj.

⁶ GU L 427 del 30.11.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2089/oj.

⁷ GU L 453 del 17.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2244/oj.

⁸ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj.

⁹ GU L 122 del 25.4.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/671/oj.

per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti¹⁰, entrato in vigore il 7 luglio 2022 e diventato applicabile il 1° gennaio 2023.

- Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri¹¹, entrato in vigore il 27 giugno 2022 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1615 della Commissione, del 22 aprile 2022, recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/630 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri¹², entrato in vigore il 10 ottobre 2022 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui¹³, entrato in vigore il 16 ottobre 2022 e diventato applicabile il 15 dicembre 2022.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19 luglio 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate¹⁴, entrato in vigore il 19 dicembre 2022 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano¹⁵, entrato in vigore il 14 dicembre 2022 e diventato applicabile il 15 dicembre 2022.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e

¹⁰ GU L 162 del 17.6.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/931/oj.

¹¹ GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/887/oj.

¹² GU L 243 del 20.9.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1615/oj.

¹³ GU L 248 del 26.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1644/oj.

¹⁴ GU L 251 del 29.9.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1667/oj.

¹⁵ GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj.

determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi¹⁶, entrato in vigore l'8 dicembre 2022 e diventato applicabile lo stesso giorno.

- Regolamento delegato (UE) 2023/182 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio¹⁷, entrato in vigore il 19 febbraio 2023 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame¹⁸, entrato in vigore il 14 maggio 2023 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1149 della Commissione, del 5 aprile 2023, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano¹⁹, entrato in vigore il 3 luglio 2023 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione, del 19 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l'inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell'elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122²⁰, entrato in vigore il 21 settembre 2023 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca e le prescrizioni relative all'attestato privato e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere²¹, entrato in vigore il 18 dicembre 2023 e diventato applicabile lo stesso giorno.

¹⁶ GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2258/oj.

¹⁷ GU L 26 del 30.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/182/oj.

¹⁸ GU L 109 del 24.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/842/oj.

¹⁹ GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1149/oj.

²⁰ GU L 216 dell'1.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1674/oj.

²¹ GU L, 2023/2652, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2652/oj.

- Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda la data di applicazione e i casi in cui le autorità doganali sono tenute a dedurre i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE)²², entrato in vigore il 15 aprile 2024 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2024/1004 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i miglioratori alimentari²³, entrato in vigore il 23 aprile 2024 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni²⁴, entrato in vigore il 17 ottobre 2024 e diventato applicabile il 1° gennaio 2025.
- Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione²⁵, entrato in vigore il 15 ottobre 2024 e diventato applicabile il 3 marzo 2025.
- Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici²⁶, entrato in vigore il 3 febbraio 2025 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina²⁷, entrato in vigore il 19 maggio 2025 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem²⁸, entrato in vigore il 27 aprile 2025 e diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2026/273 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune

²² GU L, 2024/950, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj.

²³ GU L, 2024/1004, 3.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1004/oj.

²⁴ GU L, 2024/2562, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2562/oj.

²⁵ GU L, 2024/2104, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2104/oj.

²⁶ GU L, 2025/65, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/65/oj.

²⁷ GU L, 2025/637, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj.

²⁸ GU L, 2025/687, 7.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/687/oj.

categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri²⁹, entrato in vigore il 14 aprile 2026 e diventato applicabile in parte lo stesso giorno e in parte il 22 aprile 2026.

La Commissione ha notificato al Parlamento europeo e al Consiglio tutti gli atti delegati summenzionati a norma dell'articolo 144, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni a tali atti.

Durante il periodo di riferimento la Commissione ha utilizzato 12 dei 38 conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2017/625, 8 dei quali in maniera parziale. Alcuni di questi poteri delegati sono stati raggruppati per l'adozione di un unico atto delegato contenente norme sostanzialmente collegate, in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³⁰.

3.2. CONFERIMENTI DI POTERI NON UTILIZZATI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE

Alcuni conferimenti di poteri previsti dal regolamento (UE) 2017/625 non sono stati utilizzati nel periodo di riferimento della relazione, pur rimanendo necessari, per i motivi illustrati di seguito.

- Articolo 10, paragrafo 3

La Commissione valuta costantemente la necessità di modificare le norme che definiscono le categorie di operatori esonerati dall'elenco degli operatori redatto dalle autorità competenti, qualora il loro inserimento in un tale elenco costituisca per detti operatori un onere amministrativo sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.

- Articolo 18, paragrafo 7, lettere b), c), f) e da h) a (k), articolo 19, paragrafo 2, lettera c), articolo 20, paragrafo 2, lettera b), articolo 21, paragrafo 8, lettere b), d) ed e), articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1

La Commissione valuta costantemente la necessità di definire e/o modificare norme sulle prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e per le misure da adottare a seguito di tali controlli, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti correlati, al fine di affrontare i casi di non conformità ed eventuali pratiche di verifica dell'attuazione divergenti tra gli Stati membri.

- Articolo 41

La Commissione sta preparando un atto delegato basato sul potere conferito dall'articolo 41³¹ di specificare le condizioni per la designazione dei laboratori di riferimento che non

²⁹ GU L, 2026/273, 13.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/273/oj.

³⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj), sezione V, punto 31.

³¹ L'atto delegato sarà tra l'altro basato sulla versione modificata dell'articolo 41, se sarà adottata la modifica proposta dalla Commissione nella sua proposta di regolamento che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2025) 1030 final).

soddisfano alcune delle condizioni definite nel regolamento (UE) 2017/625 per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali e in relazione alle norme in base alle quali operano.

- Articolo 47, paragrafo 3

La Commissione valuta costantemente la necessità di modificare il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le categorie di partite di animali e merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, al fine di includere i prodotti che presentano un rischio recentemente individuato o significativamente accresciuto.

- Articolo 48, lettere a) e g)

Questi conferimenti di poteri sono necessari per consentire alla Commissione di adottare e/o modificare norme volte a stabilire in quali casi e a quali condizioni le merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere e le merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e le relative condizioni.

- Articolo 49, paragrafo 5

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere.

- Articolo 51, paragrafo 1, lettere da b) a e)

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire limiti temporali e modalità di esecuzione dei controlli, come pure norme per stabilire in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto possono essere effettuati a un posto di controllo frontaliere diverso da quello del primo arrivo, norme per il transito di partite di animali e merci e deroghe alle norme sui controlli di identità e sui controlli fisici per quanto riguarda il trasbordo e il transito di partite.

- Articolo 51, paragrafo 2

La Commissione valuta costantemente la necessità di specificare in quali casi e a quali condizioni dovrebbero applicarsi deroghe alle norme sui controlli documentali per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite per le quali è necessario un certificato fitosanitario ai fini dell'introduzione nell'UE.

- Articolo 53, paragrafo 1, lettere b) e c), e lettera d), punti i) e iii)

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire e/o modificare le norme sui controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliere di primo arrivo nell'UE, alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) 2017/625. Nel valutare la necessità di norme relative a compiti specifici di controllo che possono essere eseguiti dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, la Commissione tiene conto delle

responsabilità in relazione ai controlli ufficiali conferite alle autorità doganali da altri atti dell'UE³².

- Articolo 62, paragrafo 3, e articolo 64, paragrafi 2 e 5

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire e/o modificare le deroghe alle norme per la designazione dei posti di controllo frontalieri e ai requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione³³.

- Articolo 71, paragrafo 3

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire e/o modificare le prescrizioni e le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il trattamento speciale delle partite.

- Articolo 77 , paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e paragrafo 2

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire e/o modificare norme per i controlli ufficiali specifici e per le misure da adottare in seguito all'esecuzione dei controlli, nonché per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di taluni animali e merci, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle norme relative ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'UE stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 e negli atti correlati.

- Articolo 99, paragrafo 2

Questo conferimento di poteri è limitato a casi di rischi nuovi o emergenti, malattie animali o organismi nocivi per le piante nuovi o emergenti, o a casi giustificati da nuove prescrizioni legali. Tali situazioni o prescrizioni non si sono ancora verificate ma potrebbero sorgere in futuro.

- Articolo 100, paragrafo 6, e articolo 101, paragrafo 2

La Commissione sta attualmente preparando un atto delegato sulla base del conferimento di poteri di cui all'articolo 100, paragrafo 6³⁴, riguardo alle prescrizioni per la designazione di laboratori nazionali di riferimento. La Commissione valuta inoltre costantemente la necessità di stabilire responsabilità e compiti per i laboratori nazionali di riferimento al fine di garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

- Articolo 108, paragrafo 3

³² Per esempio il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

³³ Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj).

³⁴ L'atto delegato sarà tra l'altro basato sulla versione modificata dell'articolo 100, paragrafo 6, se sarà adottata la modifica proposta dalla Commissione nella sua proposta di regolamento che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2025) 1030 final).

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire e/o modificare norme per lo scambio rapido di informazioni nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità.

- Articolo 142, paragrafo 1

Questo conferimento di poteri è limitato alla modifica del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le modifiche degli allegati II e III, al fine di tener conto dei cambiamenti alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del progresso tecnico o degli sviluppi scientifici. Durante il periodo di riferimento non vi sono stati cambiamenti o progressi tali da giustificare modifiche di tali allegati.

- Articolo 142, paragrafo 2

Durante il periodo di riferimento il Comitato europeo di normazione (CEN) non ha apportato modifiche rilevanti alle norme europee alle quali è riferito questo conferimento di poteri. Eventuali future modifiche da parte del CEN potranno tuttavia richiedere l'adozione di un atto delegato.

- Articolo 149, paragrafo 2, articolo 150, paragrafo 3, articolo 154, paragrafo 3, articolo 155, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 3

Questi conferimenti di poteri consentono alla Commissione di adottare atti delegati per modificare il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le date di cui all'articolo 149, paragrafo 1, all'articolo 150, paragrafi 1 e 2, all'articolo 154, paragrafo 2, all'articolo 155, paragrafo 2, e all'articolo 165, paragrafo 2. La Commissione non ha avuto bisogno di avvalersi di questi conferimenti di poteri durante il periodo di riferimento.

CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che il potere di adottare atti delegati previsto dal regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere tacitamente prorogato per un periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 144, paragrafo 2. Rimarrà l'esigenza di continuare a elaborare norme basate su tali conferimenti di poteri ed è importante prevedere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico, integrarlo e adeguarlo periodicamente agli standard scientifici più recenti e consentire alla Commissione di intervenire nei settori in cui non è intervenuta durante il periodo di riferimento.

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione stabilito dall'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.